



Città di Amalfi

Comune di Amalfi  
Il Sindaco

Prot. come da denominazione file pdf

Ordinanza sindacale

**Oggetto: MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. OBBLIGO DI UTILIZZO DI MASCHERINA ANCHE ALL'APERTO SINO AL 24 AGOSTO 2020.**

### IL SINDACO

#### VISTI E RICHIAMATI:

- la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 con la quale si dichiara lo stato di emergenza sul territorio nazionale fino al 31 luglio 2020 per il rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali;
- il D.L. 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (NUOVO CORONAVIRUS)" che dispone che, ai fini di contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso, una o più misure restrittive, ed in particolare misure di limitazione della circolazione delle persone, ai sensi degli artt. 1 e 2, comma 1, del decreto;
- il D.L. 16 maggio 2020, n. 33, , in vigore dal 18 maggio 2020 fino al 31 luglio 2020;
- il DPCM 14 luglio 2020;
- il D.L. 30 luglio 2020, n. 83;
- il DPCM del 7 agosto 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19." con cui vengono prorogate, fino al 7 settembre 2020, le misure precauzionali minime per contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19;

**VISTE E RICHIAMATE** tutte le Ordinanze emesse del Presidente della Giunta regionale della Campania ai sensi della richiamata emergenza sino alla data odierna;

#### ATTESO che

- il Presidente della Regione Campania in ottemperanza all'art. 2 del DL 19/2020 ha adottato protocolli e linee guida per ogni attività nel rispetto dei principi contenuti nel DPCM 14 luglio 2020 e prorogati fino al 15 ottobre 2020;
- l'accesso alle aree pubbliche ed aperte al pubblico è consentito con l'osservanza della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e l'utilizzo di mascherine ove non sia possibile l'osservanza della predetta distanza;

#### CONSIDERATO che

- nel corso degli ultimi due giorni si è registrato un accresciuto afflusso di persone in città e che tale permarrà, verosimilmente, almeno sino al termine delle ferie ferragostane;



- il territorio comunale è caratterizzato da una moltitudine di spazi di ristrette dimensioni in cui, in ragione dell'accresciuto afflusso di persone, diventa assai complicato conservare in via continuativa il distanziamento interpersonale tra individui;

**RITENUTO** utile e necessario, ancora di più che prima, garantire un elevato livello di protezione e distanziamento sociale al fine di contenere il diffondersi della citata epidemia nel territorio comunale di Amalfi;

**VISTO** l'art. 117 del D.Lgs n. 112/1998;

**VISTO** l'art. 32 della L. 833/1978;

**VISTO** l'art. 50, comma 4, del D.L.gs 267/2000 del TUEL;

**VISTO** il DL n. 19/2020 come convertito in legge L. 35/2020;

**VISTO** il DL n. 33/2020 come convertito in legge L. 74/2020

#### **ORDINA**

per le motivazioni espresse - qui integralmente richiamate, e non in contrasto con le ordinanze, decreti e altra normativa regionale o statale - **e' fatto obbligo sull'intero territorio comunale di usare protezioni delle vie respiratorie (c.d. mascherine) anche all'aperto, con effetto immediato e sino al 24 agosto 2020.**

Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti. A questi fini, possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

L'utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.

#### **AVVERTE**

in caso di mancata ottemperanza alla presente ordinanza seguirà l'applicazione delle sanzioni amministrative disposte dall'art. 2, D.L. 16 maggio 2020, n. 33.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Campania entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

La presente ordinanza è pubblicata all'albo pretorio ed è fatto ordine a chiunque di osservarla e a chi spetti di farla osservare.

Manda la presente Ordinanza via PEC alle forze dell'ordine, alla Prefettura e all'ASL territorialmente competente.

Amalfi, 12 agosto 2020



IL SINDACO  
dott. Daniele Milano